

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

## *Commercialisti - Revisori*

Mauro Della Frera  
Maurizio Borboni  
Marisa Coppi  
Elena Picen  
Sonia Bianchi  
Carolina Bianchi  
Alessandro Co'  
Jenni Lombardi  
Fabio Navoni  
Elena Pancari  
Giulia Pasinetti  
Claudia Bertoli  
Roberto Brustia  
Giulia Castellucchio  
Eleonora Fulgenzi

## *Consulenti del lavoro*

Silvia Margini  
Martina Despali

## *Avvocati*

Elena De Nard

## **Circolare assicuratori n° 02/2024**

### **BREVE NOTA SULL'UTILIZZO DELLA RITENUTA D'ACCONTO**

Come ormai noto, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'applicazione delle ritenute d'acconto sulle prestazioni di intermediazione assicurativa svolte dagli agenti assicurativi nei confronti della Compagnie, abrogando l'esclusione prevista dalla Legge n.600/1973. Per tale motivo **a partire dal primo aprile 2024 le Compagnie applicheranno le ritenute sulle provvigioni erogate agli agenti**, che vedranno il proprio flusso finanziario ridotto della ritenuta a titolo di acconto sulle imposte pari al 11,5% delle provvigioni (4,6% se l'agente fa ricorso a dipendenti o collaboratori per l'esercizio della propria attività). Con la presente si desidera brevemente ricordare il funzionamento della ritenuta d'acconto e l'effetto sulle imposte per i contribuenti, tralasciando in questa sede alcuni specifici dubbi sorti a seguito della modifica normativa e che saranno auspicabilmente oggetto di precisazione da parte dei soggetti competenti (quali ad esempio il trattamento degli storni provvigionali e le modalità operative di addebito periodico delle ritenute sulle provvigioni maturate).

La ritenuta in oggetto rappresenta un acconto sulle imposte dovuto dall'agenzia e per tale motivo **quanto "trattenuto" dalle Compagnie costituirà un anticipo da scomputare dalle imposte dovute sul reddito di esercizio**. La ritenuta applicata **sarà scontata in sede di dichiarazione dei redditi**, riducendo il debito IRES per le società di capitali e l'IRPEF in capo all'imprenditore individuale o ai soci in caso di società di persone (che, ricordiamo, tassano l'utile di impresa per "trasparenza" in capo ai soci). Anche le **società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale** vedranno scomputata la ritenuta d'acconto subita dalla società sull'IRPEF dovuta dai soci, in virtù proprio del particolare regime fiscale in cui operano.

Riteniamo utile precisare che le ritenute d'acconto subite dalle società agenti dal 1/4/2024 fino al 31/12/2024 potranno essere recuperate e compensate solo in sede di dichiarazione dei redditi (giugno 2025) e scomputate dall'IRES per le società di capitali e dall'IRPEF dei soci per le società di persone

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

(nonché dall'IRPEF dell'imprenditore individuale). **Qualora le ritenute subite dovessero eccedere l'imposta lorda dovuta** nell'anno, i soggetti si ritroveranno un **credito d'imposta** che potrà essere **utilizzato a riduzione degli acconti dovuti sulla medesima tipologia di imposta** – IRES o IRPEF (c.d. compensazione verticale) **o in compensazione con altre tipologie di tributi in sede di pagamento con modello F24** (c.d. compensazione orizzontale). Su questo punto pare utile ricordare che la compensazione verticale non prevede limite di importi per il suo utilizzo, mentre per la compensazione orizzontale con altri tributi in F24 di un credito superiore a 5.000 euro sarà necessario che il proprio professionista abilitato (commercialista o rappresentante del CAF) apponga un **“visto di conformità”**.

Per quanto riguarda la tipologia di tributi compensabili bisogna, come sopra esposto, suddividere tra società di capitali e società di persone. Le società di capitali, dopo aver rilevato l'esistenza del credito in sede di dichiarativo fiscale (quindi a giugno dell'esercizio successivo a quello nel quale è stata applicata la ritenuta d'acconto), potranno optare per la compensazione orizzontale e quindi per la compensazione con modello F24 al momento del pagamento di vari tributi a carico della società quali l'IRAP, i contributi dovuti per i dipendenti o le ritenute su redditi di lavoro autonomo o su provvigioni per le prestazioni dei subagenti. Per le società di persone si avrà invece una possibilità più limitata di utilizzo in compensazione orizzontale dell'eventuale credito, potendolo solo compensare con altre imposte della sfera personale dei soci, come ad esempio i contributi INPS alla Gestione Commercialisti, l'IMU dovuto sui propri fabbricati personali o la c.d. cedolare secca sulle locazioni. Maggiori possibilità di compensazione avrà, al contrario, l'imprenditore individuale, che potrà compensare il credito sia con imposte personali che con tributi dovuti nell'ambito della sua attività di impresa (contributi IRPEF e INPS dipendenti, etc.).

**Eventuali eccedenze** di credito non utilizzate nel periodo d'imposta non andranno perdute, **ma saranno riportabili negli esercizi successivi** in sede di dichiarativo fiscale.

Resta ovviamente possibile per il contribuente richiedere all'Agenzia delle Entrate il **rimborso del credito, con accredito sul proprio conto corrente** bancario (opzione da esercitare in sede di dichiarativo) sebbene tale scelta comporti un allungamento dei tempi, poiché l'amministrazione fiscale effettua i rimborsi solo alcuni anni dopo la richiesta effettuata dal contribuente.

In ultimo rileviamo che, visto l'importo esiguo dell'aliquota applicata alle agenzie con dipendenti e/o collaboratori (4,6% sulle provvigioni erogate), sarà comunque poco probabile che gli agenti si ritrovino elevati crediti da compensare o chiedere a rimborso.

Brescia, lì 21/03/2024

*Studio Della Frera Borboni & Associati*  
*Maurizio Borboni*